

SEZIONE SPECIFICA

– 1 –

**REATI NEI RAPPORTI CON
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ED
ALTRI REATI**

INDICE

Premessa	3
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	3
1.1 I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001	3
1.2 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001	5
2. Altri reati	7
2.1 I reati di cui all'art. 24-bis	7
2.2 I reati di cui all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/01 "Delitti di criminalità organizzata"	10
2.3 I reati di cui all'art. 25-bis	11
2.4 I reati di cui all'art. 25 bis. 1	12
2.3 I reati di cui all'art. 25-quater	14
2.4 I reati di cui all'art. 25-quater.1	15
2.5 I reati di cui all'art. 25-quinquies	15
2.6 I reati di cui all'art. 25-sexies	16
2.7 I reati di cui all'art. 25-septies	18
2.8 I reati di cui all'art. 25-octies	19
2.9 I reati di cui all'art. 25-novies	19
2.10 I reati di cui all'art. 25 novies.	20
2.11 I reati transnazionali di cui all'art. 3 e art. 10 della legge n. 146 del 2006	20
3. La Funzione della Sezione Specifica – 1 –	21
4. Processi Sensibili	22
5. Principi di riferimento generali	23
5.1 Il sistema organizzativo generale	23
5.2 Il sistema di deleghe e procure.....	24
5.3 Principi generali di comportamento	25
6. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche	26
6.1. Gestione del mercato elettrico, dei mercati per l'ambiente e della Piattaforma dei conti energia.....	26
6.2. Rapporti con Soggetti Pubblici.....	27
6.3. Gestione dei rapporti con Enti previdenziali ed Erario	28
6.4. Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni al GME	28
6.5. Transazioni finanziarie.....	29
6.6. Gestione dell'assunzione ed inquadramento del personale dipendente.....	30
6.7. Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali	30
6.8. Gestione di omaggi, comodati e atti di liberalità.....	30
6.9. Sistema informatico del GME	31
6.10 Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.....	31
7. I controlli dell'Organo di vigilanza	32

Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società ex d. lgs. 231/2001.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale –1, di:

- reati verso la Pubblica Amministrazione, contemplati agli articoli 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione e corruzione);
- altri reati previsti con successive integrazioni dagli articoli 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo), 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25-sexies (Abusi di mercato) 25 septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 3 e art 10, come modificato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

A questi devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

1.1 I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento in cui il reato si consuma coincide con la fase esecutiva, e cioè si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento in cui il reato si consuma è successivo all'ottenimento delle erogazioni.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla società il finanziamento.

Va evidenziato che tale reato costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p.. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiri, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato che, nella fattispecie più generale testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di menzogna ("artifici o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività fraudolenta è arrecato allo Stato, ad altro ente pubblico o all'unione Europea. Tale reato può realizzarsi ad esempio nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla società.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Trattasi, come detto, di un'ipotesi generale rispetto all'ipotesi speciale di cui all'art. 316-ter c.p..

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede che si sia prodotto su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti.

In concreto può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico dell'Ente erogatore inserendo un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.2 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)*

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale *“per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa”*. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando *“il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”*.

Si ha circostanza aggravante *“se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”* (art. 319-bis c.p.).

Il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a gare bandite da ente pubblico allorché vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Si noti altresì che il delitto qui illustrato può essere commesso solo da “pubblici ufficiali”, per la cui nozione occorre rinviare all'art. 357 c.p. secondo il quale *“Agli effetti delle legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (cioè di soggetto legato alla Pubblica Amministrazione da normale contratto d'impiego).

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale fattispecie si realizza *“se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”*. La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie.

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui la società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di crearsi un vantaggio nel procedimento. Potrebbe accadere che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

- *Delitti del corruttore (art. 321 c.p.)*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal testé illustrato art. 321 c.p. (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all'offerta avanzata ad un funzionario per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, consegua il rifiuto del funzionario stesso.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale fattispecie si realizza quando *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”*.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corrotta (artt. 318, 319 c.p.) del medesimo non sta – come spesso si crede – nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta-riciesta di denaro bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

- *Concorso nella concussione; corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri*

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma, c.p., si applicano anche a membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'unione europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. c.p.).

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 c.p. nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-bis 2.2).

E' evidente come non sia agevole individuare funzioni “corrispondenti” a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in Stati con ordinamenti che possono tuttora presentare dimensioni feudali o addirittura tribali. Il problema deve essere risolto caso per caso.

2. Altri reati

2.1 I reati di cui all'art. 24-bis

Con "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" il legislatore si riferisce all'utilizzo fraudolento dei sistemi informatici aziendali da parte di un dipendente per arrecare un vantaggio alla società di appartenenza.

Le fattispecie previste dall'articolo 24-bis sono le seguenti:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.,)*

Al riguardo va evidenziato che il GME non adotta documenti informatici aventi efficacia probatoria

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena è della reclusione fino a tre anni e va da uno a cinque anni nei seguenti casi:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è della reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164, che diventa reclusione da uno a due anni e multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle

circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater, cioè se il fatto viene compiuto:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La pena è della reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni, mentre è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 617-quater, cioè da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Si sottolinea come questa ultima fattispecie non si applica al GME.

2.2 I reati di cui all'art. 24-ter, D.Lgs. 231/01 "Delitti di criminalità organizzata"

Il nuovo articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001 presenta due diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata con trattamento sanzionatorio differenziato.

I reati presupposto previsti sono:

- **art. 416** "Associazione a delinquere" che riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:
 - alla riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600);
 - alla prostituzione minorile (art. 600-bis);
 - alla pornografia minorile (600-ter);
 - ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'**art. 12, d.lgs 286/1998**;
- **art. 416-bis** "Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera";
- **art. 416-ter** "Scambio elettorale politico-mafioso";
- **art. 630** "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione";
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis;
- **art. 74, d.P.R. 309/90** "Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Per i reati di cui sopra la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 (da 400 a 1.000 che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000).

Sanzioni pecuniarie di minore importo (da 300 a 800 quote) sono previste per i delitti di cui agli:

- **art. 416** "Associazione a delinquere" (a esclusione del comma 6);

- **art. 407, comma 2, lettera a), n. 5** del codice di procedura penale ossia i delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della **l. 18 aprile 1975, n. 110**.

Inoltre, per tutte le diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata sopra descritti si applica una delle **misure interdittive** previste dall'art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001 per una **durata non inferiore a un anno**. L'interdizione diventa definitiva in tutti i casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.

2.3 I reati di cui all'art. 25-bis

Con "falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" (art. da 453 a 461 c.p.) il legislatore si riferisce ai reati contro la fede pubblica.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, 456, 457 c.p.)*

La fattispecie incriminate colpisce colui che:

1. abbia contraffatto monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso;
2. abbia alterato in qualsiasi modo monete genuine, in modo che apparentemente rechino un valore superiore;
3. abbia introdotto nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, di concerto con chi ha effettuato la contraffazione o l'alterazione o con un intermediario (senza, però, incorrere in concorso nella contraffazione o alterazione);
4. abbia acquisito o ricevuto, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

La fattispecie è aggravata se da uno dei fatti sopra indicati deriva una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di Stato o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esterni (art. 456 c.p.)

Limitatamente alla spendita o alla messa in circolazione in qualunque modo delle monete contraffatte o alterate, la fattispecie è attenuata dal ricevimento in buona fede da parte dell'autore del reato delle monete contraffatte o alterate (art. 457 c.p.).

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

Tale ipotesi di reato contempla una fattispecie autonoma di alterazione inversa, quanto alle modalità della condotta, rispetto alla fattispecie sub 2) di cui al reato precedentemente illustrato.

Si realizza, infatti, quando un soggetto qualsiasi: a) altera monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori di esso, scemandone invece che aumentandone, il valore.

La norma compie poi un'estensione della pena alle condotte contemplate sub 3) e 4) del reato di cui al punto precedente che abbiano ad oggetto monete alterate in modo da diminuirne il valore, vale a dire le condotte di chi introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete alterate di concerto con chi ha effettuato l'alterazione o con un intermediario (senza, però, incorrere in concorso nella alterazione), oppure di chi acquista o riceve, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete alterate al fine di metterle in circolazione.

- *Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e qualificata dall'assenza di concerto (oltre che senza concorso nel reato) con chi ha effettuato contraffazione o alterazione di monete.

Recita, infatti, l'art. 455 c.p. che "Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite in detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

La fattispecie è aggravata se da uno dei fatti sopra indicati deriva una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di Stato o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esterni (art. 456 c.p.).

- *Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.)*

I reati di cui agli articoli 453, 454 e 455 c.p. possono essere commessi anche in relazione alle carte di pubblico credito che, ai fini della legge penale, sono parificate alle monete.

Per carte di pubblico credito devono intendersi le carte che hanno corso legale come moneta (ad esempio, i biglietti da 5,10, 20, 50 euro e così via), le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre carte aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*

Tale fattispecie incriminante colpisce le condotte di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. aventi ad oggetto i valori di bollo, vale a dire la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati, applicando però le pene contemplate da detti articoli, ridotte fino ad un terzo.

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*

Tale fattispecie, residuale rispetto alle fattispecie precedentemente contemplate, si applica a chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione della carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena detta carta, a meno che la condotta materiale non integri un reato più grave.

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si differenzia da quella precedentemente esaminata per avere ad oggetto la filigrana o altri strumenti dedicati alla contraffazione o alterazione, e si caratterizza per lo specifico fine della contraffazione o alterazione.

Recita, infatti, la norma che "*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione*".

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.):*

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2.4 I reati di cui all'art. 25 bis. 1

Le fattispecie previste dall'articolo 25-bis 1 sono le seguenti

Art. 513. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non

costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 513-bis. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a
euro *516*
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

2.3 I reati di cui all'art. 25-quater

L'art. 3 della legge n. 7 del 14 gennaio 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui siano commessi delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Con "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270-bis c.p.) il legislatore si riferisce ai delitti contro la personalità dello Stato.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

La fattispecie incriminante colpisce "chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico". La sanzione prevede la reclusione da sette a quindici anni a carico del promotore. Diversamente, chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni.

2.4 I reati di cui all'art. 25-quater.1

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, quale violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute della donna e delle bambine, ha introdotto l'art. 25 quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Ai sensi di tale norma è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui sia commesso il delitto di cui all'art. 583 bis del c.p.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

Dispone l'art. 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili):

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

2.5 I reati di cui all'art. 25-quinquies

L'art. 3 della legge n. 228 del 11 agosto 2003, recante "Misure contro la tratta di persone" ha introdotto l'art. 25 quinquies estendendo la responsabilità amministrativa ai casi in cui siano commessi delitti contro la personalità individuale.

Con "delitti contro la personalità individuale" il legislatore si riferisce ai delitti contro la libertà individuale.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GME integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

I delitti sono quelli di seguito indicati:

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Detenzione materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600 quinquies c.p.)

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

2.6 I reati di cui all'art. 25-sexies

Tale norma è stata introdotta dall'art. 9 del d.lgs. n. 62 del 2005.

Con "Abuso di mercato" si intende quanto è previsto dalla parte V, titolo I-bis, del d. lgs. 58/98.

La legge 62/2005 ha introdotto il Titolo I-bis nel d. lgs 58/98. L'art. 187-quinquies dispone la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati seguenti con l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, art. 187-bis d. lgs 58/98)*

La fattispecie incriminante di cui all'art. 184 colpisce con una sanzione penale "*chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)".*

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra. La sanzione prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da ventimila a tre milioni di euro.

La fattispecie incriminante di cui all'art. 187-bis colpisce con una sanzione amministrativa il medesimo reato applicandosi anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti.

- *Manipolazioni del mercato (art. 185 d. lgs 58/98)*

La fattispecie incriminante colpisce con una sanzione penale "*chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*".

La sanzione prevede la reclusione da uno a sei anni ed una multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Tali delitti prevedono eventuali pene accessorie (art. 186 d. lgs 58/98) di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter c.p. ed eventualmente la confisca (art. 187 d. lgs 58/98) del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

L'art. 187-ter stabilisce che, "*salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*

2. *Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.*

3. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:*

- a) *operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*
- b) *operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*
- c) *operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*
- d) *altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*

4. *Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.*

7. *La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa”.*

Tali delitti prevedono eventuali pene accessorie (art. 187-quater d. lgs 58/98) per cui *“l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” sopra riportate “importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate”.*

- *Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies d. lgs 58/98)*

L'art. 187-quinquies si riferisce specificamente alle organizzazioni che rientrano nell'area di applicabilità ex d. lgs 231/2001. In particolare *“l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

2. *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*

4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.*

2.7 I reati di cui all'art. 25-septies

Tale norma, introdotta dall'art. 9 della legge n. 123 del 2007, estende la punibilità della società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231 del 2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Si applica inoltre una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Ai sensi dell'art. 589 del c.p. "Omicidio colposo":

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Ai sensi dell'art. 590 del c.p. "Lesioni personale colpose":

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2.8 I reati di cui all'art. 25-octies

Tale norma, introdotta dall'art. 63 comma 3 del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, estende la responsabilità amministrativa della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

Art. 648 Ricettazione:

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis Riciclaggio:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art 648.

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 200 a 1000 quote) che interdittiva.

2.9 I reati di cui all'art. 25-novies

I "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09] comprendono le seguenti fattispecie:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione

qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2.10 I reati di cui all'art. 25 novies.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"*, all'art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-novies **"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"**:

«Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

E' evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto **l'art. 25-novies è già presente nel D.Lgs. 231/01**, introdotto dalla [L. 99/09](#).

2.11 I reati transnazionali di cui all'art. 3 e art. 10 della legge n. 146 del 2006

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 recependo la Convenzione internazionale del 2001 contro la criminalità organizzata, ha ampliato l'elenco dei reati per i quali è prevista la responsabilità a carico della società (rectius, ente) ai casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa e la tratta di emigrati.

L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale

organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 146 del 2006, come modificato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 la responsabilità amministrativa dell'ente è prevista per le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria(art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria che interdittiva.

3. La Funzione della Sezione Specifica – 1 –

La presente Sezione Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché da eventuali Consulenti e Partner coinvolti nei Processi Sensibili. L'obiettivo è il mantenimento di una condotta conforme ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, da parte dei soggetti sopra individuati, nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti/delibere AEEG.

Per brevità, di seguito si farà riferimento ai rapporti con la P.A. intendendo inclusi i rapporti con i soggetti (incaricati di pubblico servizio, pubblici ufficiali) cui è riferita l'applicazione delle norme considerate dalla normativa di riferimento richiamata in premessa.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. In tal senso si sono individuati i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative:

- a) codice etico;
- b) modello organizzativo e di controllo;
- c) sistema sanzionatorio;
- d) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

- l'istituzione di un organismo di vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo; la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le

fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo; l'adozione di un sistema di riparto dei compiti e delle responsabilità; l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'OV; l'adozione di un sistema di *reporting* dell'OV verso gli Organi Sociali; la predisposizione di strumenti di controllo (a titolo esemplificativo, schede informative, database dei rischi, criteri di selezione dei dipendenti e dei partner);

- l'adozione di un codice etico che costituisce la carta dei valori aziendale, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale ed ai Partner contrattuali e costantemente aggiornato e monitorato;
- la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante, attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, internet ed intranet aziendale.

Sono stati individuati anche i principi specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili riferiti ai reati di cui agli artt. 24-bis, 25-bis, 25-quater, 25 quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25 – septies, 25 – octies del d. lgs. 231/2001, nonché ai reati transnazionali di cui agli art. 3 e 10 della Legge n. 146 del 2006.

In tal senso si è provveduto a determinare:

- a) le aree e/o i processi aziendali "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento ai quali devono conformarsi i processi aziendali perché il Modello risulti correttamente applicato;
- c) i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OV e delle altre funzioni aziendali che cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

4. Processi Sensibili

Le fattispecie di reato indicate sub par. 1 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività che implicano l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Tenuto conto della molteplicità di rapporti che il GME intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio e tenuto conto delle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti/delibere AEEG, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono le seguenti:

- Gestione del mercato elettrico e dei mercati per l'ambiente;
- Rapporti con Soggetti Pubblici;
- Gestione dei rapporti con Enti previdenziali ed Erario;
- Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni al GME;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione dell'assunzione ed inquadramento del personale dipendente;

- Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali;
- Gestione di omaggi, comodati e atti di liberalità;
- Sistema informatico del GME;
- Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.

Detti Processi sono stati rilevati in base al sistema di deleghe vigente al momento dell'emissione della presente Sezione:

- *Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Amministratore Delegato*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Presidente*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Tutte le Direzioni ed Unità* per i processi di competenza.

Come richiamato al seguente paragrafo 5.2, l'OV monitora l'evoluzione del sistema di deleghe verificando l'eventuale attribuzione di deleghe a soggetti diversi da quelli sopra citati.

5. Principi di riferimento generali

5.1 Il sistema organizzativo generale

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- b) chiara descrizione delle linee di riporto;
- c) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);

Le procedure interne relative ai "processi sensibili" devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente mediante apposite comunicazioni (ordini di servizio, circolari ecc.) rese disponibili a tutti i dipendenti;

- devono essere definite disposizioni aziendali che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori nel rispetto del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di approvvigionamento di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- l'istituzione, composizione e modalità di funzionamento di comitati, gruppi di lavoro e commissioni per l'adozione di decisioni operative condivise dovrà essere definita in appositi ordini di servizio;
- i ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti dovranno essere determinati.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione del GME, nonché, in generale, la normativa applicabile.

5.2 Il sistema di deleghe e procure

La "delega" è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in propria rappresentanza.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed non equivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) eventuale riconoscimento di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- d) le procure sono conferite in linea con gli assetti organizzativi interni;
- e) deve essere garantito l'aggiornamento tempestivo delle procure, prevedendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate ed i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- f) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'OV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

Per quanto concerne i comportamenti posti in essere nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti ministeriali o a delibere AEEG, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella parte generale delle Linee guida al Modello, gli Organi Sociali ed i Dirigenti del GME, gli impiegati dipendenti ed i consulenti e partner – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti di settore e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- a) porre in essere, collaborare o partecipare alla realizzazione di comportamenti che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) violare le regole contenute nelle procedure ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione Specifica;
- c) violare i principi previsti nel Codice Etico.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
- b) accettare doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GME.

Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui al comma precedente, è necessario darne immediata comunicazione al Direttore o al responsabile dell'Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite l'Unità di appartenenza alla restituzione degli stessi al donante.

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GME, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione del GME.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto del GME, in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono:

-
- a) erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati;
 - b) erogare né promettere contributi diretti o indiretti a organizzazioni sindacali od a loro rappresentanti, salvo quanto previsto dalle normative specifiche;
 - c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera;
 - d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
 - f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - g) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti ministeriali o a delibere AEEG.

6. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Oltre a quanto contenuto nei principi di riferimento generale (si veda § 5), devono essere seguite, con riferimento ai singoli Processi Sensibili di seguito descritti, procedure specifiche che di seguito vengono illustrate.

6.1. Gestione del mercato elettrico, dei mercati per l'ambiente e della Piattaforma dei conti energia

Devono essere osservate specifiche procedure che:

- definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle Unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con gli operatori, prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi al mercato, alle modalità di contatto, alla verbalizzazione delle principali statuizioni ed in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate dal GME nei confronti dei partecipanti al Mercato elettrico, ai mercati dell'ambiente, della PCE ovvero delle richieste avanzate nei confronti del GME da esponenti della P.A.;
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

- individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare la società nei confronti degli operatori e della P.A., cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni degli operatori, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere.

6.2. Rapporti con Soggetti Pubblici

In relazione agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente, devono esistere procedure che individuino le modalità e le funzioni responsabili per il GME della gestione dei rapporti, delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di pubblica sicurezza (ad es. funzionari degli enti locali, dell'ARPA, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, delle Aziende ASL, del Corpo della Guardia di Finanza).

In relazione agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, devono esistere procedure specifiche che individuino le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di polizia giudiziaria (ad es. funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro, o delle Aziende ASL).

Inoltre, in relazione alle richieste di informativa provenienti da parte di Soggetti Pubblici, accesso da parte degli stessi ai dati, interventi sulla normativa (introduzione, modifica, osservanza) o richieste di autorizzazioni da parte del GME, devono essere osservate specifiche procedure che:

- prevedano la segregazione delle attività, prevedendo sistemi di controllo (ad es. la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano criteri di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere le autorizzazioni (ad es. verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione e la persona deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- definiscano ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- conferiscano delega ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o di accertamento;
- prevedano la redazione da parte dei soggetti sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i

nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato.

6.3. Gestione dei rapporti con Enti previdenziali ed Erario

Si rimanda al precedente paragrafo 6.2. in relazione ai Rapporti con Soggetti Pubblici.

6.4. Processo di approvvigionamento di beni e servizi esterni al GME

Devono essere presenti specifiche procedure che:

- definiscano ruoli e compiti delle funzioni responsabili in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- contemplino flussi informativi tra le aree coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione richiedente la fornitura, che provvederà, attraverso la formalizzazione della richiesta di acquisto, anche con l'ausilio di sistemi informativi, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
- individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti del potenziale fornitore, cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- nelle procedure di acquisti di beni e servizi senza pubblicazione del bando di gara, contemplino l'esatta individuazione e segregazione delle attività di richiesta della fornitura, predisposizione della richiesta di offerta, valutazione delle offerte, predisposizione del contratto di fornitura o di servizio e gestione dello stesso;
- contemplino la segregazione delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione di eventuali bandi di gara, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate (ad es. la sottoposizione dell'offerta all'esame di un'apposita Commissione);
- prevedano il coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, della funzione Legale e dei responsabili delle funzioni aziendali richiedenti la fornitura, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino la condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della gestione del bando di gara attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabiliscano la segregazione dell'attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto ed alimentazione dell'applicativo di supporto,

prevedendo flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte nel processo, volti oltre che a finalità di coordinamento e controllo reciproco, anche all'aggiornamento della eventuale "scheda di valutazione" di ciascun fornitore;

- definiscano con chiarezza e precisione le funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori e le modalità di espletamento di detto controllo;
- impediscano al soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA di conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione liberamente ed in totale autonomia;
- prevedano di inserire nei contratti stipulati con consulenti e prestatori di servizio esterni l'espressa previsione che la violazione di alcune regole e principi di comportamento contenuti nel codice etico determina la risoluzione immediata del contratto.

6.5. Transazioni finanziarie

Devono essere presenti procedure specifiche che:

- definiscano compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- definiscano chiaramente le modalità attraverso le quali si effettuano le transazioni finanziarie, vietando categoricamente l'utilizzo di denaro contante, se non per effettuare spese di modica entità generalmente gestite per "piccola cassa", modalità, quest'ultima, che, comunque, deve essere adeguatamente normata;
- stabiliscano apposite linee di *reporting*, annuale e semestrale, verso il Presidente e l'Amministratore Delegato e definiscano un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano la segregazione delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie, introducendo flussi informativi tra le aree coinvolte;
- disciplinino le condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, allocando le risorse in linea con le necessità delle funzioni. I limiti della gestione devono essere definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili;
- definiscano, in particolare, le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola funzione aziendale coinvolta.

6.6. Gestione dell'assunzione ed inquadramento del personale dipendente

E' opportuno che il processo relativo all'assunzione del personale sia ispirato alle seguenti regole, oltre che ai principi di cui al paragrafo 5.5 del Codice Etico:

- quantificazione delle risorse umane all'inizio di ogni anno; ciò andrebbe documentato nel Budget ed autorizzato dal vertice aziendale;
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla Commissione Esaminatrice;
- rispetto delle percentuali previste dalla legge circa l'assunzione di personale relativo alle categorie "protette", così come previsto espressamente dalla legislazione vigente in materia;
- esistenza di procedure, coerenti con i principi di riferimento del presente modello organizzativo, anche per la selezione, l'affidamento e la gestione del rapporto con le società fornitrici di lavoro temporaneo; per la formazione del personale e per l'attività volta all'ottenimento dei finanziamenti da utilizzare per la formazione del personale.

6.7. Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrari

Devono esistere procedure che definiscano modalità e termini di gestione del contenzioso. In particolare è necessario che le procedure:

- individuino e provvedano a regolare le attività di: ricezione delle contestazioni, verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, gestione del contenzioso in fase stragiudiziale, gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- predispongano flussi informativi tra le funzioni coinvolte nei processi sensibili, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- prevedano linee di *reporting* periodico dell'Ufficio Legale verso l'Amministratore Delegato sullo stato della vertenza, sul *petitum* e sul rischio di soccombenza e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa.

6.8. Gestione di omaggi, comodati e atti di liberalità

Nel rispetto dei principi generali di comportamento e dei divieti illustrati al precedente cap. 5, cui si rinvia, deve essere definita una specifica procedura volta a disciplinare le spese di rappresentanza e gli omaggi, che definisca, in particolare:

- i soggetti titolari esclusivi del potere di decidere le spese di rappresentanza e gli omaggi;
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e degli omaggi, prevedendo la segregazione delle funzioni fra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- l'esistenza di documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, convalidati dal superiore gerarchico;

- la necessità di selezionare gli omaggi da un elenco gestito dalla Funzione competente e, comunque, da un soggetto diverso da quello che per quella determinata attività, intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- una lista dei fornitori delle eventuali utilità effettuate. L'inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi (ad es. la rotazione periodica dei fornitori). L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e documentata;
- la redazione periodica di Report sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

6.9. Sistema informatico del GME

In relazione al Sistema di Borsa Telematica dell'Energia, aggiornamento e manutenzione dei sistemi, accesso al sistema di borsa e modalità di ripristino del servizio, nonché in relazione alla tutela dei dati sensibili in possesso del GME, devono essere predisposte procedure che: assicurino l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d. lgs. 196 del 2003 e nelle best practice internazionali.

6.10 Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

L'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) fornisce indicazioni in merito al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

"1. Deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.”

Pertanto il GME deve adoperarsi per ottemperare a quanto indicato nei commi 1,2,3,4 del suddetto art. 30, valutando eventualmente se rifarsi alle linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS di cui al comma 5.

7. I controlli dell'Organo di vigilanza.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alle funzioni, compiti e poteri allo stesso attribuiti, l'OV effettua periodicamente controlli sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a Decreti/Delibere AEEG, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Si ribadisce che all'OV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.